

Firenze, 25 Marzo 2024

Oggetto: RAPPORTO PERIODICO PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE

Le aziende che occupano più di 50 dipendenti devono redigere, con cadenza biennale, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti.

Il Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022 e il relativo Allegato A ne definiscono le modalità di redazione. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria.

Il rapporto deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica tramite l'applicativo informatico disponibile sul portale Servizi Lavoro.

Limitatamente al biennio 2020-2021, il termine di trasmissione del rapporto era stato prorogato al 30 settembre 2022. Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio (per il biennio 2022-2023 entro il 30 aprile 2024).

Attraverso l'applicativo informatico, entro il 31 dicembre di ogni anno, è reso disponibile alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, l'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di trasmissione del rapporto. Analogamente, sono resi disponibili alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori.

La mancata trasmissione – anche dopo l'invito alla regolarizzazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro competente per territorio – comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, D.P.R. 520/1995; se l'inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

L'INL verifica la veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Dott. Francesco Gremigni

